



Istituto Comprensivo Statale
TANCREDI AMICARELLI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale: Via Tancredi, 1 - 71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Cod. Mecc.: FGIC83000X | Cofisco: 83003340714 | Tel. 0884561218 | Fax 0884568428
Email: fgic83000x@istruzione.it | PEC: fgic83000x@pec.istruzione.it



Prot.n 3633/IV.8

Monte S. Angelo 11/09/2021

Ai docenti
Al personale Ata
Alla DSGA
Al RSPP
Ai referenti covid
Al presidente del consiglio di istituto
Al sito istituzionale

Oggetto: obbligo di green pass- disposizione di cui al DL 122 del 10 settembre 20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122

Visto il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111

Vista la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021

Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n.35

DISPONE

1. Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici



- a) art. 1 c.2 DL 122 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni”
- b) art. 1 c.3 DL 122 “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”
- c) per “strutture scolastiche” citate negli articoli precedenti si deve intendere evidentemente i locali scolastici

2. Certificazioni di esenzione

- a) Fino al 30 Settembre le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti sars-cov-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo
- b) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea
- c) Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
- d) La nota 5884 della Regione Puglia ribadisce che “circa l'obbligo di rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, si precisa che esso sussiste solo nel caso in cui il Medico dovesse partecipare alle attività del Piano Strategico di Vaccinazione ... ossia nei casi in cui il MMG/PLS esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL”.

3. Modalità di controllo

La verifica del GP avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19”.

- a) E' estesa di conseguenza la delega conferita dal Dirigente scolastico al personale addetto al controllo del Green Pass, che, pertanto, nell'esercizio di questa funzione è Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti di legge.
- b) Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
- c) Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code
- d) Il personale scolastico sarà sottoposto a verifica automatica dalla Segreteria non appena sarà attiva la piattaforma ministeriale secondo le disposizioni di cui alla Nota miur n. 953 del 9/9/21

3. Sanzioni



- a) L'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' sanzionato punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
- b) Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture nonostante non sia in possesso o non abbia esibito il green pass, sono definite in modo completo all'art.4 "sanzioni e controlli" del DL 25 Marzo 2020

4. Entrata in vigore

Le disposizioni sono valide a partire dal 11 Settembre 2021 e fino a nuove disposizioni.

La Dirigente Scolastica
Matilde Iaccarino

Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93